



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

**Decisione ex art. 44 Regolamento**

Oggetto: FIG – PD 7S/20 – Naddeo Albino e Buonocore Pasquale

**II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA,  
SUD-SICILIA**

**CONSIDERATA**

- La denuncia a carico dei sig.ri Albino Naddeo e Pasquale Buonocore proveniente dal Circolo del Golf Acquasanta relativa alla gara del 27/06/20 denominata "Jaguar Land Rover Golf Challenge" che si è svolta presso il suddetto circolo;
- Considerato il provvedimento del 13/07/20 di fissazione della data di decisione contenente le contestazioni disciplinari ai tesserati con la relativa proposta di sanzione applicabile.

**RILEVATA**

- La propria competenza a decidere;

**RILEVA**

I tesserati non hanno fatto richiesta di essere ascoltati da questo Giudice.

Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che dagli accertamenti eseguiti risulta accertata allo stato degli atti l'infrazione alla regola prevista dall'art. 4 comma 1 n. 1) del Regolamento di Giustizia posta in essere dai sig.ri Naddeo e Buonocore, per aver alterato lo *score card* di gara relativamente alle buche 6, 7, 8, 9, 12, 14 e 18, riportando un numero di colpi in ciascuna buca più basso di quello reale ottenuto durante il gioco e scritto dal marcatore sig. Pietro Bucciarelli al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione sportiva aumentando di 7 punti *stableford* il risultato finale della coppia.

In particolare si trattava di una gara a coppie "4 palle la migliore", pertanto lo *score* alterato riguardava il punteggio della coppia Naddeo/Buonocore. In tale circostanza l'illecito disciplinare (materiale alterazione dello *score*) è addebitabile a tutti e due i giocatori. Infatti da una parte l'istruttoria ha accertato che lo *score* è stato modificato al termine della gara

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 – Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

rispetto a quanto scritto dal marcatore della coppia sig. Pietro Bucciarelli. Pertanto gli errori nello *score* sono imputabili alla coppia di giocatori indistintamente, salvo prova contraria, in quanto ambedue sono responsabili della tenuta dello *score* e delle informazioni riportate nel medesimo relative al numero di colpi giocati nelle buche di gara. Non vi è dubbio infatti che la verifica dello *score* sia un dovere di tutti i giocatori del *team*. Il risultato è infatti della coppia di giocatori e non del singolo giocatore.

Non va poi sottovalutato che negli scritti difensivi fatti pervenire dai giocatori questi si sono costituiti con lo stesso difensore ed hanno articolato le medesime difese. Nessuno dei due tesserati ha preso le distanze dalle irregolarità presenti nello *score*. I tesserati nelle loro difese hanno negato l'addebito con deduzioni che appaiono poco rilevanti e che in nessun modo diminuiscono il valore probatorio degli atti acquisiti nel procedimento. Infatti i tesserati non hanno dato alcuna plausibile spiegazione relativamente alle vistose irregolarità presenti nel loro *score*. Alla luce di quanto sopra non vi sono ragioni per discostarsi dal principio sopra enunciato: in una gara a coppie la coppia di giocatori è indistintamente responsabile per la tenuta dello *score* e per le informazioni in esso contenute, salvo prova contraria, che nel caso di specie non vi è stata.

La colpevolezza dei tesserati emerge dall'analitica denuncia fatta pervenire dal circolo e l'attività istruttoria compiuta durante il controllo degli *scores*. La ricostruzione degli eventi fatta dagli organi di controllo del circolo è pertanto circostanziata, dettagliata ed a parere dello scrivente è credibile per le modalità con le quali è stata fatta. Le difese scritte dei tesserati non hanno in alcun modo minato la credibilità dell'istruttoria compiuta dagli organi del circolo.

L'illecito ha natura volontaria trattandosi di modifica dello *score*. Si ritiene giusto e congruo applicare nel caso di specie la sanzione edittale nei minimi previsti dal Regolamento considerato che i due tesserati non sono stati sanzionati in passato.

PQM

Si dichiarano i signori Albino Naddeo e Pasquale Buonocore colpevoli dell'illecito disciplinare contestato, si riconosce la natura volontaria dell'illecito, pertanto la sanzione applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a. del Regolamento di Giustizia è di 18 (diciotto) mesi di sospensione consistente nella perdita del diritto di partecipare all'attività sportiva nell'ambito della FIG per il periodo di sospensione.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

Così deciso in Roma, il 27/07/20

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale



Si comunichi

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946